

QUANTO VALE IL BONUS?

Da gennaio 2013¹ il bonus per disagio fisico è articolato in tre livelli (minimo, medio e massimo) a seconda del consumo delle apparecchiature elettromedicali. In particolare, il valore del bonus dipende dai macchinari utilizzati e dal tempo del loro utilizzo (così come indicati nella certificazione ASL che il cliente deve allegare alla domanda), in modo da tenere conto dei differenti livelli nei consumi medi di energia elettrica dovuti proprio all'uso dei macchinari.

Il valore del bonus (per ciascuna delle tre fasce di consumo) è determinato ogni anno dall'Autorità per l'energia. Gli importi sono pubblicati sul sito www.autorita.energia.it.

COME SI RICEVE IL BONUS?

Il bonus per disagio fisico viene corrisposto direttamente in bolletta, evidenziato come sconto all'importo fatturato (appare in detrazione alla quota fissa).

PER SAPERNE DI PIÙ
informarsi presso il proprio Comune, oppure:



www.sviluppoeconomico.gov.it

www.autorita.energia.it

www.bonusenergia.anci.it



**BONUS
ELETTRICO
PER DISAGIO FISICO**

**RISPARMIO
SULLA BOLLETTA
PER MALATI GRAVI
CHE NECESSITANO
DI APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI
SALVAVITA**

CHE COS'È IL BONUS PER DISAGIO FISICO?

Il bonus per disagio fisico è uno *sconto sulla bolletta dell'energia elettrica*, previsto per i casi in cui una grave malattia costringa una persona *all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali* (ossia che funzionano con l'energia elettrica) *indispensabili per il mantenimento in vita*.

Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia, con la collaborazione dei Comuni.

CHI HA DIRITTO AL BONUS?

Hanno diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici di energia elettrica presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In questi casi, per ottenere il bonus è indispensabile un certificato ASL che attesti:

- la necessità di utilizzare tali apparecchiature per il mantenimento in vita;
- il tipo di apparecchiatura/e utilizzata/e;
- il tempo di utilizzo giornaliero (ore/giorno);
- l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
- la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l'apparecchiatura.

¹ Fino al 2012 il bonus per disagio fisico era fissato annualmente con un unico importo standard, indipendente dalle apparecchiature utilizzate e dalle ore giornaliere di utilizzo.

COME SI RICHIEDE IL BONUS?

Il bonus per disagio fisico va richiesto dal titolare della fornitura domestica di energia elettrica (il malato o la famiglia presso cui vive) al proprio Comune di residenza o al CAF abilitato, utilizzando i moduli B (istanza) e D (utilizzo delle apparecchiature salvavita). Il modulo D, compilato dalla ASL, contiene l'elenco completo delle apparecchiature: potranno essere barrate una o più caselle relative ai macchinari utilizzati.

DOVE REPERIRE I MODULI?

I moduli necessari per presentare la domanda sono reperibili presso i Comuni, sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it, del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) e dell'Anci (www.bonusenergia.anci.it).

VARIANDO L'USO DELLE APPARECCHIATURE, CAMBIA IL VALORE DEL BONUS?

I soggetti che devono utilizzare nuove apparecchiature per il loro stato di salute, o che devono aumentare il tempo d'utilizzo di apparecchiature già installate, possono richiedere un adeguamento del bonus.

La procedura è uguale a quella usata per presentare la domanda iniziale: bisogna recarsi in comune (o CAF) e presentare il modulo B, ma in questo caso è necessario barrare la casella "variazione delle apparecchiature". A questo modulo va allegato sempre il nuovo modulo D dove la ASL avrà specificato quali sono le nuove apparecchiature usate o il nuovo tempo giornaliero di utilizzo.

È NECESSARIO PRESENTARE L'ISEE PER OTTENERE IL BONUS PER DISAGIO FISICO?

No, la richiesta del bonus per disagio fisico non è

legata né al reddito né alla composizione del nucleo familiare; pertanto non è necessario presentare alcuna documentazione relativa all'ISEE.

QUANTO DURA IL BONUS?

Per i malati gravi, che necessitano di apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita, il bonus sarà attivo senza interruzione e senza necessità di richiedere il rinnovo, fino a quando sussista la necessità di utilizzare tali apparecchiature.

Con il cessato uso di tali apparecchiature, è responsabilità del cliente informare immediatamente il proprio venditore affinché venga interrotta l'erogazione del bonus per disagio fisico. L'eventuale accertamento della mancata comunicazione di cessazione comporterà il recupero delle somme indebitamente percepite.

AI CLIENTI TITOLARI DI UN BONUS PER DISAGIO FISICO PUÒ ESSERE INTERROTTA LA FORNITURA DI ENERGIA?

No, i clienti a cui è riconosciuto un bonus per disagio fisico vengono automaticamente iscritti dai distributori in un elenco di clienti non interrompibili (non disalimentabili - elenco PESSE) e la loro fornitura, non può essere sospesa dal distributore. Nel caso di interruzioni improvvise e non prevedibili il distributore provvederà a dare loro la priorità nella riattivazione del servizio.

CHI È TITOLARE DI UN BONUS PER DISAGIO FISICO AL 31-12-2012, PUÒ RICHIEDERNE L'ADEGUAMENTO?

Qualora il titolare del bonus ritenga di aver diritto ad un livello superiore per il tipo di apparecchiature o l'intensità con cui le utilizza, può presentare una domanda con allegata una certificazione dell'ASL (modulo D) per richiederne l'adeguamento.

I titolari del bonus al 31 dicembre 2012, che non presenteranno domanda di adeguamento verranno automaticamente collocati al livello minimo del bonus che corrisponde all'attuale bonus aggiornato ai valori 2013.

L'ADEGUAMENTO DEL BONUS POTRÀ ESSERE RETROATTIVO?

Chi alla data del 31 dicembre 2012 già percepiva il bonus può richiedere l'adeguamento retroattivo degli importi purché presenti domanda tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013.

La quota retroattiva verrà corrisposta automaticamente solo qualora, dalla certificazione ASL, risultasse che il livello del bonus a cui si ha diritto è superiore al livello minimo già corrisposto precedentemente e che il periodo di utilizzo

certificato è compreso fra il 1 gennaio 2011 e il 30 aprile 2013.

CUMULABILITÀ DEI BONUS

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello riservato alle famiglie a basso reddito e numerose (sia per la fornitura di energia elettrica che di gas), qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Inoltre, nel caso in cui presso il titolare della fornitura domestica di energia elettrica dimorino più malati gravi che necessitano ciascuno di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il loro mantenimento in vita, possono essere ottenuti più bonus per il disagio fisico.

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 13-01-11

FUNZIONE CARDIO RESPIRATORIA	FUNZIONE ALIMENTARE
1. Apparecchiature per pressione positiva continua	12. Nutripompe
2. Ventilatori polmonari	13. Pompe d'infusione
3. Polmoni d'acciaio	14. Pompe a siringa
4. Tende per ossigeno terapia	AUSILI
5. Concentratori di ossigeno fissi	15. Carrozze elettriche
6. Concentratori di ossigeno portatili	16. Sollevatori mobili
7. Aspiratori	17. Sollevatori mobili a sedili elettrici/sollevatori mobili a barella elettrici
8. Monitor multiparametrici	
9. Pulsossimetri	18. Sollevatori fissi a soffitto
FUNZIONE RENALE	19. Sollevatori per vasca da bagno
10. Apparecchiature per la dialisi peritoneale	20. Materassi antidecubito
11. Apparecchiature per emodialisi	